

### **Comune di Porto Torres**

### Ordinanza Sindacale n° 35 del 18/09/2018

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia

privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Claudio Lino Vinci

Oggetto: Adozione misure di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare della West Nile Disease.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che è stata confermata dal Centro di Referenza Nazionale di Teramo (CESME) la positività al virus West Nile su un esemplare di cornacchia grigia abbattuto nel Comune di Porto Torres, in località Monti li casi, durante le attività di sorveglianza della malattia messe in campo dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASSL di Sassari in collaborazione con i coadiutori nelle attività di controllo della fauna selvatica, coordinati dal Settore Ambiente della Provincia di Sassari (nota prot. ATS ASL PG/2018/294823 del 17.09.2918);

**VISTO** che la "febbre del Nilo" è un'infezione dovuta ad un virus trasmesso all'uomo e agli animali, generalmente equini ed uccelli, attraverso la puntura di zanzare infette, più frequentemente del tipo Culex, particolarmente attive durante le ore notturne;

**CONSIDERATO** che nel corso della stagione estiva, il territorio comunale è interessato da infestazioni di zanzara;

**DATO ATTO** che nell'ambito delle attività di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, l'Amministrazione Provinciale di Sassari, rende il proprio servizio presso le aree pubbliche o ad uso pubblico;

**CONSTATATO** che per assicurare l'efficacia delle azioni di contrasto e monitoraggio alla proliferazione degli insetti è necessario estendere tali attività, oltre che agli spazi pubblici o ad uso pubblico, imponendo l'obbligo di intervento nei confronti dei possibili focolai situati all'interno delle aree di proprietà privata, quali ad esempio giardini, cantieri, attività industriali, commerciali ed artigianali;

**CONSIDERATO** che tali interventi sono finalizzati alla riduzione della densità della popolazione del vettore e che pertanto è necessario rafforzare la lotta agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**RITENUTO** altresì, che per contrastare la proliferazione delle zanzare, oltre ai routinari interventi attuati dalla Provincia di Sassari, tramite la MULTISS S.p.A., il Comune di Porto Torres, qualora si dovesse riscontrare la sussistenza di particolari criticità, procederà comunque con separati e specifici provvedimenti, anche impositivi, volti all'attuazione delle azioni di contrasto;

### **RICHIAMATI**

- il Piano Regionale Integrato per la sorveglianza della West Nile Disease 2015 2018, approvato con determinazione della Direzione Generale della Sanità Regione Sardegna n. 1511 del 28.11.2016;
- la circolare del Ministero della Salute prot. n. 0019420 del 27 giugno 2018;
- la circolare del Ministero della Salute prot. n. 0023836 del 7 agosto 2018;

**RAVVISATA** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica anche al fine di prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo quali la Chikungunya e la West Nile Disease attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare delle zanzare;

**VISTO** il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la competenza del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire e/o fronteggiare emergenze igienico-sanitarie pubbliche e private;

### **ORDINA**

Nel periodo in corso e fino al 31 dicembre, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici della norma, possibili in relazione a cambiamenti meteo climatici in atto:

- 1) Ai gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree verdi o strutturate, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse e aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche, di:
  - evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
  - **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia e/o innaffiamento. Diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini. Tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;
  - trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

- **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, provvedendo al taglio periodico dell'erba e delle sterpaglie;
- **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

# 2) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, che con particolare riferimento alle attività svolte possono generare accumuli e ristagni di acque piovane, di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano di formarsi di
  raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro
  sistemazione all'aperto, ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde
  impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte
  idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare**, relativamente ai materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

### 3) Ai responsabili dei cantieri, di

- evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- **assicurare**, relativamente ai materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di sui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

## 4) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di orti, vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, di:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di innaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- **eseguire** adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

### 5) Ai privati cittadini, di:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- **procedere** ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con

- divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;
- **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere praticato entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;
- **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacee, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 6) A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree verdi pubbliche e/o private è fatto obbligo di effettuare trattamenti straordinari adulticidi mediante ditte specializzate secondo le modalità indicate dalle Linee guida di riferimento (come ad esempio quelle definite dalla Regione Emilia Romagna, "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti zanzare", reperibili adulticidi contro le al seguente collegamento http://www.zanzaratigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori.aspx) e secondo le seguenti prescrizioni:
  - le operazioni di disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie di animali non bersaglio, in particolare alle api;
  - siano utilizzati esclusivamente biocidi, PMC e/o altri prodotti specificatamente autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute;
  - i trattamenti siano sospesi in presenza di vento o pioggia;
  - siano apposti con sufficiente anticipo (almeno 48 ore) appositi avvisi per informare il vicinato della data ed ora in cui verrà effettuato il trattamento con indicazioni precise sulla qualità del prodotto impiegato e tutte le informazioni;

### **RACCOMANDA**

ai frequentatori dei cimiteri cittadini di provvedere alla sostituzione dell'acqua nei contenitori con cadenza almeno settimanale;

al personale di custodia delle scuole di ogni ordine e grado di provvedere alla vigilanza affinché nei periodi di chiusura degli istituti non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre, collocati negli spazi verdi, etc.;

**agli allevatori** a segnalare ai Servizi veterinari competenti per territorio tutti i casi di sintomatologia nervosa negli equidi che devono essere sottoposti ad indagini approfondite per escludere o confermare la WDN;

alla popolazione in generale a segnalare ai Servizi veterinari qualsiasi ritrovamento di volatili morti;

### **AVVERTE**

Che la responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le medesime inadempienze saranno riscontrate.

I trasgressori individuati saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 – bis del D.lgs n. 267 del 2000, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione sul sito Internet del Comune al fine di garantire la divulgazione.

Che il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di prevenzione dell'ATS Sassari, il personale specializzato, incaricato dalla Provincia di Sassari, il Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, siano incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

Che la presente Ordinanza sia notificata ai seguenti soggetti:

- Prefettura di Sassari Ufficio Territoriale del Governo;
- A.T.S. Sardegna ASSL Sassari;
- Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
- Provincia di Sassari Settore Ambiente;
- Società MULTISS S.p.A. di Sassari;
- Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres;
- Comando Polizia di Stato sede di Porto Torres;
- Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale;
- Guardia di Finanza Porto Torres;
- Società In House Multiservizi Porto Torres;
- Corpo di Polizia Locale;
- Servizi Cimiteriali Società Italstudi;
- Ufficio Tecnico del Comune;
- Sig.ri Dirigenti degli istituti di istruzione;

### **INFORMA**

Che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è la Dott.ssa Lia Maria Rita Dettori, in qualità di responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica e Sanità Animale del Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it).

Che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata – via Ponte Romano n. 55 – 07046 Porto Torre (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO